N° 26 del Reg. Del

COMUNE DI PRATO CARNICO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA del 28/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto del mese di Giugno alle ore 20:30, nella sala comunale e in modalità telematica come stabilito dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 12/04/2022, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione straordinaria.

Nominativo	Carica	P	A
GONANO ERICA	Sindaco	X	
SEGALA KAREN	Consigliere	X	
CASALI LORENZO	Consigliere	X	
AGOSTINIS VALENTINA	Consigliere		X
CAPELLARI GINO	Consigliere	X	
CIMADOR LORENZO	Consigliere	X	
GIUSTO FEDERICA	Consigliere	X	
LEITA ENRICO	Consigliere	X	
ANTONIPIERI CHRISTIAN	Consigliere	X	
AGOSTINIS MATTEO	Consigliere		X
GONANO MARCO	Consigliere	X	
		9	2

Erano presenti in sala consiliare la Sindaca Gonano Erica e i consiglieri Segala Karen, Casali Lorenzo, Capellari Gino, Cimador Lorenzo, Giusto Federica, Leita Enrico, Antonipieri Christian e Gonano Marco.

Assume la presidenza la Signora Erica Gonano nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa in modalità telematica il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

La Sindaca illustra l'argomento evidenziando che la normativa che disciplina la materia inerente la Tassa sui Rifiuti (TARI) prevede che la stessa debba garantire la copertura integrale dei costi di gestione, esercizio ed investimento. Il metodo per la determinazione di costi e tariffe è elaborato dall'Autorità Pubblica Nazionale di regolazione per energia, reti, ambiente (ARERA). Le tariffe vengono determinate in base al Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio (nel nostro caso A&T2000) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti disciplinato dalla deliberazione dell'ARERA. Il PEF predisposto dal gestore viene validato dall'Autorità Pubblica Regionale per il Servizio Idrico ed i Rifiuti (AUSIR) a cui tutti i Comuni della regione partecipano obbligatoriamente. Il totale complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2024 nel PEF validato dall'Ausir ammonta a 110.082,00 € per il Comune di Prato Carnico. Il Comune nella commisurazione della tariffa deve tenere conto dei criteri stabiliti da specifico regolamento (DPR 158/1999) che articolano la tariffa in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed è articolata tra utenze domestiche ed utenze non domestiche. Tale ripartizione viene realizzata su specifica indicazione legislativa (D.P.R. 158/1999) determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il rapporto tra le superfici di ogni categoria per il coefficiente di produttività specifici (derivanti dagli ex studi di settore). L'applicazione di tale metodologia determina le seguenti percentuali 67,13% utenze domestiche, 32,87% utenze non domestiche. Purtroppo i coefficienti previsti per le utenze non domestiche sono fortemente penalizzanti per gli esercizi commerciali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Nel periodo del Covid, conseguentemente alle chiusure imposte, era stato possibile applicare degli sgravi alla fonte grazie ad una normativa puntuale in tal senso, ad oggi l'unica azione possibile per sgravare le utenze non domestiche più penalizzate sarebbe quello di individuare delle risorse proprie di bilancio per aprire una linea di contribuzione post pagamento seguendo le regole del de minimis. Non disponendo attualmente di risorse applicabili, questo ragionamento potrà eventualmente essere fatto più avanti non appena arriveranno le risorse dovute dai grandi derivatori idroelettrici qualora le stesse possano finanziare spesa corrente. Sarà comunque possibile per quelle specifiche utenze non domestiche rateizzare il dovuto in più soluzioni oltre a quelle previste per la generalità degli utenti (16 settembre e 16 dicembre). Come si evince da quanto esposto la tassa sebbene Comunale è fortemente condizionata dalle norme di settore talché la possibilità di azione dell'amministrazione comunale è davvero limitata, e si limita alla scelta di applicare, ai fine della determinazione della tariffa, i coefficienti nella misura minima prevista dalla legge e nella riduzione del 20% per le utenze che praticano il compostaggio dei rifiuti organici.

Ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, comma 639 e seguenti, istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI), anche della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27.12.2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che

- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come definiti dal D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116;
- ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge 147/2013, le tariffe TARI devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha affidato all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari

legati al ciclo dei rifiuti, con l'incarico di definire nuove metodologie di determinazione di costi e tariffe;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO che a decorrere dal 2022 le tariffe TARI vengono determinate in base al Piano Economico Finanziario predisposto dal gestore secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), disciplinato dalla deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF;

VISTI:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;
- il comma 8 dell'articolo anzidetto il quale prevede che fino all'approvazione del piano da parte di ARERA, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

PRESO ATTO dei Piani Economico - Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti e dei relativi allegati, validati dall'Ente territorialmente competente AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il quadriennio 2022-2025 con la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 33/22 del 17.05.2022;

DATO ATTO che il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) prevede aggiornamenti del Piano Economico Finanziario biennali: 2022/2023 e 2024/2025;

ATTESO che con nota prot. 1631 pervenuta tramite PEC in data 12.06.2024, l'AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti ha trasmesso, al fine di consentire alle competenti Amministrazioni comunali la determinazione delle tariffe per l'anno 2024, per ciascun Comune ricadente nel bacino di gestione di A&T 2000 SpA, i dati relativi del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2024/2025;

PRESO ATTO del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2024/2025 e dei relativi allegati, validato dall'Ente territorialmente competente AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti con la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 15/24 del 25.06.2024;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale individua, al punto 1.4, le entrate che vanno sottratte dal totale dei costi del piano economico finanziario;

DATO ATTO che il totale complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2024 nel Piano Economico Finanziario validato da AUSIR, ammonta ad euro 110.082,00 cui va decurtato l'importo di euro 559,27 corrispondente alle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF;

CONSIDERATO che

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158;
- la tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed è articolata tra le utenze domestiche e non domestiche. Quest'ultima ripartizione viene realizzata, in conformità all'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il prodotto tra le superfici di ogni categoria per il coefficiente di produttività specifici e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, con conseguente determinazione delle seguenti percentuali: 67,13 % a carico delle utenze domestiche e 32,87 % a carico delle utenze non domestiche; per la ripartizione proporzionale della parte variabile tra i sei gruppi di componenti familiari si sono adottati dei coefficienti specifici;

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti validato dall'AUSIR, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

DATO ATTO, con riferimento all'allegato al DPR n. 158/1999, che il Comune rientra nella fascia di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA (art. 57-bis D.L. 124/2019), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a e 1b del medesimo allegato 1;

RITENUTO di non avvalersi della possibilità di scostamento permessa dal comma 652, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 e di applicare, ai fini della determinazione della tariffa, i coefficienti nella misura minima prevista dalla legge;

TENUTO CONTO delle disposizioni impartite dai comma dal 641 al 663, dall'art. 1, della Legge n. 147/2013;

VISTI l'art.1, comma 659, della legge 147/2013 e l'art. 37 della legge 221/2015 i quali disciplinano i casi in cui il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni il cui costo resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147;

RITENUTO pertanto di quantificare, in continuità con quanto previsto per l'anno 2023, la riduzione ai sensi dell'art. 24 del regolamento comunale, sulla parte variabile della tariffa, pari al 20% in favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ed delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

PRECISATO che la riduzione spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 10 del Regolamento, deve essere, in ogni caso, rapportata alle singole frazioni di rifiuto urbano riciclate nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

ESAMINATE le tariffe predisposte dalla Comunità di montagna della Carnia, ente cui è conferita la funzione "gestione dei servizi tributari" di questo Comune e ritenuto di approvarle;

RITENUTO, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle detrazioni *ex* art. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella parte dispositiva della presente deliberazione;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari alla percentuale fissata nel regolamento comunale nel rispetto del limite indicato al comma 663, art. 1, della Legge 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTA la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
b) $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del regolamento comunale, di fissare, per l'anno 2024, le scadenze della TARI rispettivamente al **16 settembre** e al **16 dicembre,** con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
VISTI

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 683, della citata Legge 147/2013 il quale dispone, tra le altre cose, che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del DL 30.12.2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*
- l'art. 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali;
- l'art. 7, comma 7 quater, del DL 29.03.2024 convertito in legge 23.05.2024 n. 67, il quale dispone che "*Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*";

RITENUTO necessario in conformità al Piano Economico Finanziario predisposto dell'Ente territorialmente competente AUSIR secondo il nuovo metodo tariffario (MTR-2) imposto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, di approvare le tariffe TARI 2024 con efficacia dal 01.01.2024;
VISTI:

- l'art. 13, comma 15 e 15- bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 succitato in virtù del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la tassa sui rifiuti (TARI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Il medesimo comma prevede altresì che i versamenti della tassa sui rifiuti (TARI) la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente mentre i versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

PRESO ATTO della delibera dell'ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, recante misure di trasparenza applicabili alla delibera dell'ente locale riguardane il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con cui l'Autorità dispone che la delibera di approvazione del PEF, comprensiva dello stesso PEF, può essere ricondotta nel novero delle informazioni ambientali da pubblicarsi sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "Informazioni ambientali" ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 33/2013;

RITENUTO, nel rispetto degli obblighi di trasparenza, di provvedere alla pubblicazione del PEF predisposto dall'AUSIR – Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, di Udine, quale Ente territorialmente competente;

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal responsabile del Servizio associato tributi della Comunità di montagna della Carnia, ente cui è conferita la funzione "gestione dei servizi tributari" di questo Comune;

VISTO il parere contabile positivo espresso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario;

VISTO l'art. 1, comma 19, della Legge Regionale n. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con n.9 voti favorevoli – espressi per alzata di mano – su n.9 presenti e n.9 votanti per quanto attiene all'atto in adozione;

Con n. 9 voti favorevoli – espressi per alzata di mano – su n. 9 presenti e n. 9 votanti, per quanto riguarda la dichiarazione dell'immediata esecutività,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e dei documenti ad esso allegati, validato dall'AUSIR con la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 15/24 del 25.06.2024 per il biennio 2024-2025, con particolare riferimento al riparto dei costi di propria competenza riferiti all'anno 2024, che in copia si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (*allegato 1 – estratto)*;

3) di approvare le sotto riportate tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) relative all'anno 2024, di cui di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, dando atto che le tariffe giornaliere sui rifiuti sono calcolate secondo le modalità previste dal regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI):

TARIFFA UTENZA DOMESTICA 2024

TARI	TARI_DESCR	COMPONENTI	FAMIGLIE	SUPERFICIE	TARIFFA €
4000	TF-SUPERFICIE DOMESTICHE	1	186	21394	0,134738
4000	TF-SUPERFICIE DOMESTICHE	2	697	76627	0,157195
4000	TF-SUPERFICIE DOMESTICHE	3	46	6523	0,173235
4000	TF-SUPERFICIE DOMESTICHE	4	54	7723	0,186067
4000	TF-SUPERFICIE DOMESTICHE	5	7	1220	0,198900
4000	TF-SUPERFICIE DOMESTICHE	6	1	130	0,208524
4000	TF-SUPERFICIE DOMESTICHE	7	1	217	0,208524
4010	TV-NUMERO DI COMPONENTI	1	176	0	27,889836
4010	TV-NUMERO DI COMPONENTI	2	640	0	65,076285
4010	TV-NUMERO DI COMPONENTI	3	44	0	83,669509
4010	TV-NUMERO DI COMPONENTI	4	53	0	102,262734
4010	TV-NUMERO DI COMPONENTI	5	7	0	134,800876
4010	TV-NUMERO DI COMPONENTI	6	1	0	158,042407
4010	TV-NUMERO DI COMPONENTI	7	1	0	158,042407

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA 2024

TARI	TARI_DESCR	SUPERFICIE	TARIFFA €
4501	F-MUSEI, BIBL., SCUOLE, ASSOCIAZ.,	1498,131	0,216999
4502	F-CAMPEGGI, DISTRIB. CARB., IMPIANTI	2903	0,454342
4503	F-STABILIMENTI BALNEARI	0	0,257687
4504	F-ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	227	0,203437
4505	F-ALBERGHI CON RISTORANTE	1684	0,725591
4506	F-ALBERGHI SENZA RISTORANTE	727	0,542498
4507	F-CASE DI CURA E RIPOSO	0	0,644217
4508	F-UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1320	0,678123
4509	F-BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	203	0,372967
4510	F-NEGOZI ABBIGL., CALZAT.,FERR. E ALTRI	70	0,589967
4511	F-EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,	184	0,725591
4512	F-ATTIVITA' ARTIGIAN. TIPO BOTTEG:	25	0,488248
4513	F-CARROZZERIA, AUTOFFICINA,	15	0,623873
4514	F-ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI	0	0,291593
4515	F-ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PROD. BENI	6547	0,372967
4516	F-RISTORANTI, TRATTOR, OSTERIE,	296,869	3,282114
4517	F-BAR, CAFFE', PASTICCERIA	168	2,468366
4518	F-SUPERM., PANE E PASTA, MACELLERIA,	375	1,193496
4519	F-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0	1,044309
4520	F-ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E	0	4,109423
4521	F-DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	0	0,705248
4601	V-MUSEI, BIBL., SCUOLE, ASSOCIAZ.,	1498,131	0,737643
4602	V-CAMPEGGI, DISTRIB. CARB., IMPIANTI	2903	1,563236
4603	V-STABILIMENTI BALNEARI	0	0,882334
4604	V-ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	227	0,709272
4605	V-ALBERGHI CON RISTORANTE	1684	2,493801

4606	V-ALBERGHI SENZA RISTORANTE	727	1,858293
4607	V-CASE DI CURA E RIPOSO	0	2,218603
4608	V-UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	1320	2,329249
4609	V-BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	203	1,276690
4610	V-NEGOZI ABBIGL., CALZAT.,FERR. E ALTRI	70	2,017170
4611	V-EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,	184	2,496638
4612	V-ATTIVITA'ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	25	1,673882
4613	V-CARROZZERIA, AUTOFFICINA,	15	2,142002
4614	V-ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI	0	0,992981
4615	V-ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PROD.DENI	6547	1,276690
4616	V-	296,869	11,254729
4617	V-BAR,CAFFE',PASTICCERIA	168	8,460197
4618	V-SUPERMERCATO,PANE E	375	4,093918
4619	V-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0	3,571894
4620	V-ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E	0	14,106003
4621	V-DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	0	2,428548

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEI COSTI

COSTI FISSI PEF	COSTI VARIABILI PEF	TOTALE PEF	RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	RIFIUTI_TOTA KG.	RIFIUTI DOM. KG.	RIFIUTI NON DOM. KG.	DETRAZIONI EX ART. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF
€ 26.149,73	€ 83.373,00	€ 109.522,73	€ 2.063,00	315.970	212.104	103.866	€ 559,27

% DOMESTICA	% NON DOMESTICA	COSTI FISSI DOMESTICA	COSTI VARIAB DOMESTICA	TOTALE COSTI DOMESTICHE	COSTI FISSI NON DOM.	COSTI VARIAB. NON DOM.	TOTALE COSTI NON DOM.
67,13%	32,87%	€ 17.554,31	€ 53.905,29	€ 71.459,60	€ 8.595,42	€ 29.467,71	€ 38.063,13

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario validato dall'Ente territorialmente competente, AUSIR;
5) di quantificare, ai sensi dell'art.1, comma 659, della legge 147/2013 e dell'art. 37 della legge 221/2015, la riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 24 del regolamento comunale, sulla parte variabile della tariffa, pari al 20% in favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ed delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
6) di dare atto che al dovuto TARI devono essere sommati:
- ✓ il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, determinato dalla Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 'art. 10, commi 18 e 19 nella misura del 4%;
- ✓ le componenti perequative $UR1,a$ e $UR2,a$, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

7) di precisare che la riduzione spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 10 del Regolamento, deve essere, in ogni caso, rapportata alle singole frazioni di rifiuto urbano riciclate nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
- prima rata: **16 settembre 2024;**
- seconda rata: **16 dicembre 2024;**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2024;

9) di incaricare il Responsabile del servizio Economico Finanziario ad effettuare entro i termini di legge gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione “Informazioni ambientali” come disposto dall’ANAC con delibera n. 719 del 27 ottobre 2021;
10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco Atto Firmato Digitalmente	IL Segretario Comunale Atto Firmato Digitalmente